



Regolamento aziendale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

ART 1

(oggetto, ambito applicativo)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con le quali la Società SPT Holding S.p.A. conferisce incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, e dell'art. 3 della Legge 244/2007 come sostituito dal D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - a) Incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale;
 - b) Incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa od occasionale;
 - c) Incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
3. Il presente capo disciplina inoltre le procedure di conferimento di incarichi di collaborazione:
 - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'azienda;
 - b) ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza e complessità attinenti materie di competenza dell'azienda e non riconducibili alla normale ed ordinaria attività degli uffici.

ART 2

(presupposti per il conferimento degli incarichi e disposizioni comuni)

1. In assenza di professionalità specifiche SPT Holding S.p.A. può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ed incarichi individuali con contratti di prestazione d'opera intellettuale in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. L'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Società e ad obiettivi e progetti specifici e determinate deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;
 - b. la Società abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;



- c. La prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
2. Gli incarichi sono rinnovabili solo quando perdurino le condizioni che ne hanno giustificato l'iniziale conferimento.
 3. Dell'attività svolta nell'espletamento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere prodotta, o al termine della prestazione o durante le varie fasi di avanzamento della stessa, una relazione dalla quale risultino attuate le prestazioni professionali richieste nell'atto di conferimento.

ART 3

(procedure e criteri per l'affidamento degli incarichi)

SPT Holding S.p.A. procede, fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi e le collaborazioni mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare sul proprio sito Internet, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvi i casi di comprovata urgenza per i quali detto termine può essere ridotto alla metà.

1. I predetti avvisi devono contenere
 - l'oggetto dell'incarico;
 - specifici requisiti culturali e professionali richiesti;
 - il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - il compenso previsto;
 - il termine per la presentazione della domanda e dei curricula allegati;
 - i criteri di selezione che saranno adottati dalla Società.
2. Per l'ammissione alla selezione, sarà necessario:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino misure di prevenzione;
 - d) non avere procedimenti penali in corso;
 - e) essere in possesso dei requisiti di professionalità correlati al contenuto della prestazione richiesta.



ART 4

(liste di accreditamento di esperti)

1. SPT Holding S.p.A. può istituire liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi preventivamente stabiliti
2. SPT Holding S.p.A. ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

ART 5(formalizzazione dell'incarico)

1. SPT Holding S.p.A. formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso quale atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - l della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività.
 - l del luogo di espletamento dell'incarico;
 - l dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - l delle modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali.
 - l del compenso pattuito e le modalità di pagamento.

ART 6

(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. SPT Holding S.p.A. verifica il corretto svolgimento dell'incarico ed in modo particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. SPT Holding S.p.A. verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

ART 7

(pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

SPT Holding S.p.A. rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei collaboratori di cui si è avvalsa, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. Gli elenchi contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.



ART. 8

(esclusioni)

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo la disposizione contenuta all'art.1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
- b) le prestazioni di servizi obbligatori per legge, in assenza di personale dipendente agli stessi preposti;
- c) il patrocinio legale in giudizio (anche di natura tributaria), quando non sia ammessa o non sia consigliabile per la complessità del caso la costituzione diretta;
- d) i servizi di controllo interno;
- e) l'attività di componente commissioni di gara o organismi analoghi;
- f) l'attività di relatore di corsi, convegni, giornate di studio.
- g) le prestazioni rese da notai
- h) Gli incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;